



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO - ARTICOLAZIONE DI ALTAMURA

r.g.a.c.

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- Rilevato che il procedimento in epigrafe ha ad oggetto la richiesta formulata dagli attori **TIZIO**, **CAIO** e **SEMPRONIO** di condannare la convenuta **TIBERIA** alla demolizione del manufatto meglio descritto in atti, eseguito in assenza del loro consenso sulle soffitte della loro abitazione e che la convenuta, in via riconvenzionale, oltre ad aver eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori ad accettare l'eredità ex art. 480 c.civ., ha domandato, in via riconvenzionale, di dichiarare l'usucapione in proprio favore dell'immobile degli attori e, in via subordinata, la condanna al rimborso delle spese sostenute, in quanto indispensabili per evitare il crollo del fabbricato ex art. 2041 ovvero ex art. 2028 c.civ.;
- Considerato che tutte le parti hanno insistito nella richiesta di CTU sia per la quantificazione del rimborso dovuto che per l'individuazione delle opere eseguite da **TIBERIA** oggetto di richiesta di rimozione e gli attori nell'istanza ex art. 210 cpc come formulata in atti;
- Osservato che allo stato e dall'esame degli atti di causa ma soprattutto dell'istruttoria sin qui eseguita può emettersi ordinanza ex art. 185 bis cpc, disposizione che consente all'AG non di semplicemente sollecitare le parti allo scambio ex art. 185 cpc di proposte e/o accettazioni di accordi transattivi o conciliativi ma di attivarsi egli stesso per promuovere "sino a quando è esaurita l'istruzione" la definizione bonaria della controversia, formulando una autonoma proposta;
- considerato quindi che la presente proposta transattiva viene formulata alla luce da un lato della tempestiva eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, titolare di interesse al riguardo - che non parrebbe superata dal contenuto delle prove testimoniali in atti con riferimento all'attività esercitata dai germani in riferimento all'immobile per cui è causa, allo stato al più limitata ad un semplice possesso materiale del bene - e dall'altro della possibile esistenza di problemi di prova tanto in ordine alla vantata usucapione che alla richiesta di rimborso delle spese sostenute, pretese sulla base di semplice perizia giurata di stima;
- rilevato in proposito che la proposta che si formulerà di seguito, pur inferiore a quanto richiesto dall'attore in via conciliativa, potrebbe portare ad entrambe le parti indiscutibili vantaggi economici tra cui il

risparmio di spese processuali e comunque la non pronta definizione del presente giudizio, visto il notorio carico di lavoro dell'Ufficio e del sottoscritto Magistrato¹);

Va inoltre accordato alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della proposta di seguito posta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo a tal fine termine fino alla data dell'udienza;

INVITA i difensori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità aggiunte dalla presente ordinanza al percorso conciliativo già fra loro avviato nel corso del presente giudizio;

RINVIA all'udienza del ~~XXXXXX~~ per le ulteriori determinazioni, riservando in caso di esito negativo di provvedere sulle istanze istruttorie ulteriormente formulate.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Altamura, ~~XXXXXX~~

Il Giudice

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai sensi dell'art.185 bis cpc

Il Giudice,
letti gli atti della causa,

P R O P O N E

- la definizione della controversia mercè la rinuncia delle parti alle domande reciprocamente proposte con integrale compensazione delle spese di lite.

Altamura, ~~XXXXXX~~

Il Giudice

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE DISTACCATATA DI ALTAMURA

¹ 1840 procedimenti civili al 30.12.2014 e 360 procedimenti presso la II sezione civile al 31.12.2014;